

N. 545-763-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VAGLI, ESPOSTO, FRACCHIA, AMICI, BETTINI, GATTI, SATANASSI, ALBORGHETTI, ADAMO, BRINI, CASTOLDI, COLOMBA, BINELLI, COCCO, DE SIMONE, DULBECCO, IANNI, LA TORRE, MIGLIORINI POLITANO, RINDONE (545); LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PUCCI, SANGALLI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO (763)

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA
XI COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E FORESTE)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 16 luglio 1980

MODIFICATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 dicembre 1980 (Stampato n. 1029)

Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
recante nuove norme per lo sviluppo della montagna

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 26 gennaio 1981*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

ART. 1.

(Finanziamento delle comunità montane).

I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni.

Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è abrogato.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

ART. 1.

(Finanziamento delle Comunità montane).

Identico.

ART. 2.

(Ripartizione di fondi tra le comunità montane).

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto all'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

ART. 3.

(Espropri).

Gli espropri di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono effettuati con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4.

(Delega di funzioni alle comunità montane).

Le regioni, le province ed i comuni possono delegare alle comunità montane funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni proprie si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane dei comuni che compongono le comunità stesse; sempre che tali comuni non abbiano popolazione censita superiore a 50 mila abitanti.

In ogni caso gli interventi finanziari della comunità montana ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna, sono impiegati esclusivamente nei territori classificati montani.

ART. 2.

(Ripartizione di fondi tra le Comunità montane).

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

ART. 3.

(Espropri).

Gli espropri di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e quelli resi necessari per l'attuazione del piano di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 8 della predetta legge, sono effettuati con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4.

(Delega di funzioni alle Comunità montane).

I Comuni possono delegare alle Comunità montane funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni proprie si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane dei Comuni che compongono le Comunità stesse, sempre che tali Comuni non abbiano popolazione censita superiore a 50 mila abitanti.

Identico.

ART. 5.

(Trasferimento di proprietà. Servizi).

Ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo in favore delle comunità montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni.

Si applicano altresì alle comunità montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefonici in vigore per i comuni.

Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la comunità montana deve prevedere, tra gli incentivi di cui al secondo comma del suddetto articolo 5, innanzitutto la concessione, a determinate categorie di utenti, di contributi sulle spese per la installazione di impianti elettrici, telefonici e di altri servizi primari fuori dal perimetro dei centri abitati, da commisurare in base ai livelli di reddito in modo da ottenere che, per gli utenti residenti nelle suddette zone, il costo di installazione non superi quello gravante sugli utenti residenti nei centri abitati.

ART. 6.

(Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità).

Le norme stabilite dagli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dagli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le successive disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia, nonché le norme delle

ART. 5.

(Trasferimento di proprietà. Servizi).

Identico.

Identico.

Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la Comunità montana deve prevedere, tra gli incentivi di cui al secondo comma del suddetto articolo 5, innanzitutto la concessione, a determinate categorie di utenti, di contributi sulle spese per la installazione di impianti elettrici, telefonici e di altri servizi primari fuori dal perimetro dei centri abitati, da commisurare in base ai livelli di reddito in modo da ottenere che, per gli utenti residenti nelle suddette zone, il costo di installazione non superi quello gravante sugli utenti residenti nei centri abitati. La Comunità montana potrà al riguardo formulare programmi di intervento per gli allacciamenti elettrici e telefonici di nuclei abitati e di case sparse, la cui realizzazione avrà luogo a norma delle disposizioni vigenti per l'Ente nazionale per l'energia elettrica, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per la Società italiana per l'esercizio telefonico.

ART. 6.

(Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità).

Le norme stabilite dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dagli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le successive disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia, nonché le norme delle leggi 26 aprile 1974,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

leggi 26 aprile 1974, n. 169, e 18 dicembre 1979, n. 632, e successive modifiche, si applicano anche ai presidenti, assessori e consiglieri delle comunità montane, facendo a tal fine riferimento ai comuni con popolazione pari a quella delle comunità montane.

ART. 7.

(Ufficio di piano e personale).

Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento dell'attività da parte delle comunità montane, le regioni, le amministrazioni provinciali e i comuni possono provvedere a distaccare personale, per le unità che siano necessarie, qualificandole a tale scopo.

Le comunità montane che non ottengano il distacco di personale nei termini indicati dal primo comma del presente articolo o che non abbiano la disponibilità di personale comandato a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72, alla assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:

comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;

comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;

comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo del-

n. 169, e 18 dicembre 1979, n. 632, e successive modifiche, si applicano anche ai presidenti, assessori e consiglieri delle Comunità montane, facendo a tal fine riferimento ai Comuni con popolazione pari a quella delle Comunità montane.

Le norme dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, si applicano, in ogni caso, ai presidenti delle Comunità montane che hanno assunto le funzioni di Unità sanitaria locale (USL) in base all'articolo 15, terzo comma, punto c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 7.

(Ufficio di piano e personale).

Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attività, le Comunità montane che non abbiano la disponibilità di personale comandato a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72, all'assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:

Comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;

Comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;

Comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle Comunità montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43. È escluso il personale delle Comunità montane cui si appli-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la comunità montana, assunto o ad esse traferito a norma dei precedenti commi, viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 1978, n. 43. È escluso il personale delle comunità montane cui si applichino già norme diverse previste da accordi nazionali a base contrattuale.

La comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica.

ART. 8.

(Segretari delle comunità montane).

Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle comunità montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali.

chino già norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale.

La Comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani (UNCHEM).

ART. 8.

(Segretari delle Comunità montane).

Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle Comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle Comunità montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

Al nono comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo, è aggiunto il seguente periodo: « Il segretario della Comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla Comunità montana in funzione di Unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo ».

ART. 9.

(Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCHEM).

Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 e delle convenzioni di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, partecipano anche due rappresentanti designati dallo UNCEM in rappresentanza delle Comunità montane che hanno assunto funzioni

di Unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, punto c), della predetta legge.

ART. 10.

(Rappresentanza della minoranza nel Consiglio della Comunità montana).

All'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nel secondo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel Consiglio della Comunità montana i rappresentanti dei Comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato ».

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 11.

Identico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTO DELLA CAMERA

TABELLA A.

Regioni —	%
Provincia autonoma Trento	1.425
Provincia autonoma Bolzano	1.610
Valle d'Aosta	1.223
Piemonte	6.694
Liguria	2.690
Lombardia	7.271
Veneto	3.431
Friuli Venezia-Giulia	2.108
Emilia-Romagna	3.936
Marche	2.909
Toscana	5.534
Umbria	2.152
Lazio	5.289
Abruzzo	6.065
Molise	2.988
Campania	7.790
Puglia	3.524
Basilicata	5.370
Calabria	8.819
Sicilia	7.425
Sardegna	11.747
	100.000
	100.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTO DEL SENATO

TABELLA A

Regioni	%
Provincia autonoma Trento	1,425
Provincia autonoma Bolzano	1,610
Valle d'Aosta	1,223
Piemonte	6,694
Liguria	2,690
Lombardia	7,271
Veneto	3,431
Friuli-Venezia Giulia	2,108
Emilia-Romagna	3,936
Marche	2,909 (a)
Toscana	5,534
Umbria	2,152
Lazio	5,289 (b)
Abruzzo	6,065
Molise	2,988
Campania	7,790
Puglia	3,524
Basilicata	5,370
Calabria	8,819
Sicilia	7,425
Sardegna	11,747
	100, —

(a) Di cui 0,491 per cento per Marche sud.

(b) Di cui 3,683 per cento per Lazio Sud.